



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 95 del 29/05/2018

Prot. N 11537 del 29/05/2018

Oggetto: INTERVENTI URGENTI ATTI A CONTRASTARE L'INCURIA E IL DEGRADO DEL TERRITORIO ED A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

le particolari condizioni climatiche dei mesi estivi hanno visto, in passato, il proliferare di incendi più o meno estesi che hanno impegnato diuturnamente i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione civile e tutti gli organi preposti a tutelare l'incolumità pubblica;

il fenomeno anzidetto è sovente causato dall'incuria dei privati che non eseguono la manutenzione dei propri appezzamenti di terreno e dei giardini, sia interni che esterni al perimetro urbano, il che comporta la proliferazione di rovi, sterpaglie, canneti, che rappresentano un pericolo costante e che divengono la causa scatenante degli incendi;

inoltre, oltre al rischio incendi ed a quello concernente l'igiene pubblica ed il decoro urbano, sussiste anche un pericolo per la pubblica incolumità derivante, spesso, dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica stradale;

l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino; affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il dovere di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e non crei pericoli o ostacoli;

Ritenuto quindi necessario, in tale direzione, adottare un provvedimento contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica atto a contrastare tali fenomeni di incuria e degrado;

Ritenuto altresì che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, è tenuto ad

adottare con urgenza interventi volti a superare le citate situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, oggi espressamente e più incisivamente normati dal recente decreto sicurezza;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. così come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n.773 *"Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"*;

ORDINA

Per prevenire situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché per prevenire pericoli per la sicurezza della circolazione stradale:

ART.1 Nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 30 settembre di ogni anno è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agricoli nei centri abitati, lungo le strade ricadenti nel centro abitato e nelle aree periferiche, ove vi sia totale incuria e presenza di rovi, sterpaglie, che potrebbero facilmente dar luogo ad incendi:

- *accendere fuochi;*
- *usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville (con eccezione delle attività imprenditoriali nell'ambito dei propri esercizi ;*
- *compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;*

ART. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane e periferiche incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I

predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato al punto 1, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, previa diffida, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

ART. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

ART. 4 I detentori di campagne, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

ART. 5 Tutte le aziende-stabilimenti agricoli/industriali, oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti;

ART. 6 Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che l'ente potrà disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente;

ART. 7 Le attività pirotecniche saranno consentite se autorizzate nelle forme di legge e con la garantita presenza di personale antincendio o della Protezione civile,

ART. 8 I proprietari, i conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, i proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, devono provvedere:

- *al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;*
- *alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali consorziali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;*

- *al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;*

Nell' eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

SANZIONI

Ferme restando le responsabilità penali dei privati detentori di appezzamenti di terreno derivanti dalla propagazione di incendi che dovessero partire da detti terreni a causa della loro incuria:

- per la violazione degli artt.1, 3, 4, 5, 6, 7 si applicherà l'art.42 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. nr.80 del 29.12.2008 e ss.mm.ii., con sanzione da € 80,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 160,00), con diffida ad adempiere ex art.46 dello stesso Regolamento – In caso di inosservanza della diffida ad adempiere si applicherà la sanzione da € 250,00 ad € 2.500,00 (P.M.R. € 500,00) con esecuzione coattiva ed addebito delle spese a carico del trasgressore;
- per la violazione dell'art.2 si applicherà la sanzione da € 80,00 ad € 500,00 (P.M.R. € 160,00) con prescrizione degli organi accertatori di provvedervi entro 5 giorni; in caso di inosservanza della prescrizione, trattandosi di provvedimento atto a tutelare l'igiene e l'incolumità pubblica, si procederà alla denuncia ai sensi dell'art.650 c.p. e dell'art.17 comma 2° del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché all'esecuzione coattiva con addebito delle spese a carico del trasgressore;
- per la violazione dell'art.8 si applicherà la sanzione di cui all'art.29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 da € 169,00 ad € 679,00 (P.M.R. € 169,00) con prescrizione degli organi accertatori di provvedervi entro 5 giorni; in caso di inosservanza della prescrizione, trattandosi di provvedimento atto a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, si procederà all'esecuzione coattiva con addebito delle spese a carico del trasgressore;

L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale

Il Comandante della Polizia Locale

Dr.Francesco Managò

(Responsabile del Procedimento)

IL SINDACO
- *Avv. Giuseppe Ranuccio* -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.